

DELIBERA N. 205

**XXXXXXXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/240039/2020)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del 04/12/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Corecom Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con cui l'Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l'istanza di XXXXXXXX del 05/02/2020 acquisita con protocollo n. 0053819 del 05/02/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente, a seguito della mancata adesione dell'operatore all'udienza di conciliazione, ha avanzato istanza di definizione della controversia in essere nei confronti di Sky Italia (di seguito Sky). L'istante riferisce di aver sottoscritto un contratto per due anni. Contratto attivato, telefonicamente, il 7 febbraio 2018 con il pacchetto calcio, cinema e sport. Primo anno al costo di 39,60: a settembre entra DAZN, e non vede più le gare del Palermo. Al secondo anno di contratto si ritrova a pagare euro 58,30 mensili. Asserisce di avere telefonato più volte alla convenuta per avere copia della registrazione inerente il contratto al quale ha aderito ed a tal fine ha inviato anche una raccomandata. Rappresenta di avere avuto risposta, all'ultima telefonata effettuata, che non esiste registrazione del contratto cosa impossibile in quanto, asserisce, non avrebbe potuto rinnovare il contratto. Richiede: 1) di pagare euro 39,60 anche per il secondo anno e non euro 58,30 ; 2) il rimborso della somma di euro 130,90 pagata il più sino ad ora

2. La posizione dell'operatore

Sky, a supporto della propria posizione non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento di procedura.

3. Motivazione della decisione

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ma alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato. Preliminarmente si rileva che non avendo Sky contraddetto in alcun modo la rappresentazione dei fatti dedotti in controversia, gli stessi si ritengono accaduti conformemente alla prospettazione dell'utente. Nonostante ciò, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, l'istanza risulti carente di documentazione comprovante la sussistenza di un inadempimento da parte dell'operatore. La domanda sub 1) è da rigettare in quanto secondo la ricostruzione della vicenda, prospettata dallo stesso istante, l'oggetto della contestazione è l'arbitraria variazione delle condizioni contrattuali attuate dall'operatore, pregiudizio che oltre a non rientrare tra le fattispecie tipizzate dal Regolamento indennizzi applicabile in questa sede, non risulta provato. La richiesta di cui al sub 2) non può essere accolta in quanto l'istante non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento degli importi contestati, omettendo di produrre la ricevuta di pagamento del bollettino o, in caso di addebito sul proprio c/c, di depositare l'estratto

conto in cui poter riscontrare il prelievo dell'importo di cui ha richiesto il rimborso. Inoltre, mancano agli atti le fatture contestate e qualsiasi riferimento relativo agli estremi delle stesse, nonché copia del contratto sottoscritto. La sola citazione di un reclamo, non depositato agli atti, non è sufficiente per ottenere la restituzione di un importo, poiché nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. Infatti, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Pertanto, poiché tale onere probatorio non risulta assolto da parte dell'istante che non ha fornito neanche la prova dell'avvenuto pagamento degli importi contestati la richiesta, di rimborso di euro 130,90 per somme pagate in più, viene rigettata.

DELIBERA

Articolo 1

Per il GU14/240039/2020 presentato dal sig. XXXXXXXXX avverso alla società Sky Italia, il rigetto di ogni richiesta per le motivazioni esplicitate in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 04/12/2020

IL PRESIDENTE

PROF.SSA AVV. MARIA ANNUNZIATA ASTONE

